Documento firmato digitalmente
Il Relatore
GIUSEPPE GIOVANNI SE COLAVECCHIC

Sentenza n. 6350/2021
Depositato il 13/07/2021
Il Segretario
DOTT.SSA LOREDANA BOGNANNI

Il Presidente
SILVANA GIALLOMBARDO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 24/06/2021 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:

[redacted], Presidente
[redacted], Relatore
[redacted], Giudice

in data 24/06/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [redacted] depositato il 08/11/2016

proposto da

[redacted] -[redacted]

Difeso da
Salvatore Traina - T[redacted]

ed elettivamente domiciliato [redacted]

contro

Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania

elettivamente domiciliato presso dp.catania@pce.agenziaentrate.it

Ag. Riscossione Catania Riscossione Sicilia S.p.a.

elettivamente domiciliato presso direzioneprovincialect@pec.riscossionesicilia.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. [redacted] TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010

a seguito di discussione in pubblica udienza

FATTO

[redacted] [redacted] [redacted] impugnava, chiedendone

l’annullamento, la cartella di pagamento menzionata nel frontespizio della presente sentenza, riguardante il mancato versamento della tassa auto per l’anno 2010, lamentando la prescrizione del credito erariale, non essendo stato notificato il prodromico avviso di accertamento.

L’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Catania, nelle controdeduzioni depositate in data 21/12/2020, eccepiva l’inammissibilità del ricorso poiché il prodromico avviso di accertamento era stato regolarmente notificato in data 14/3/2013, come da relata che produceva.

Riscossione Sicilia s.p.a., nelle controdeduzioni depositate in data 1/6/2021, in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione passiva con riferimento ai motivi di opposizione riguardanti l'operato dell’ente impositore; per il resto chiedeva il rigetto del ricorso, confutando analiticamente i motivi di doglianza; in via subordinata, chiedeva che è l’ente impositore fosse condannato a rimborsare le somme eventualmente sborsate in conseguenza del presente giudizio.

La ricorrente, nella memoria depositata in data 9/6/2021, riferiva che la raccomandata era stata consegnata al portiere dello stabile e non risultava spedita la raccomandata informativa, come richiesto anche dalle sezioni riunite della Corte di cassazione nella sentenza n. 10012/2021, con conseguente invalidità della notifica; per il resto, insisteva nelle conclusioni di cui al libello introduttivo del

giudizio.

Il giudizio era trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 27, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

DIRITTO

La cartella di pagamento impugnata riguarda la tassa auto per l'anno 2010 e, come si legge nella stessa, è stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento n. 027600.

L'Agenzia delle entrate ha depositato, in allegato alla memoria di costituzione, la cartolina postale della raccomandata attestante che l'avviso di cui sopra, di cui è riportato il numero, è stato consegnato in data 14/3/2013.

La ricorrente lamenta che tale notifica è avvenuta a mani del portiere dello stabile, come risulta stampigliato sulla cartolina di ricevimento, senza che sia stata prodotta la raccomandata informativa, con invalidità della notifica.

Sulla problematica in questione il Collegio non può che prendere atto dell'orientamento della Corte di cassazione.

La Corte di cassazione nell'ordinanza n. 4473 del 19 febbraio 2021 aveva statuito: "*Va ribadito come, questa Corte, con plurime pronunce, abbia affermato, come principio consolidato, quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non*

quelle previste dalla l. n. 890 del 1982; pertanto, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012, Rv. 622974). (Cass. 10131 del 2020, Cass. n. 28872 del 12/11/2018; n. 12083 del 13/06/2016)".

Le sezioni unite della Corte di cassazione, nella sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021, affrontando una questione attinente alla "*legittimità della notifica a mezzo posta degli avvisi di accertamento* […] *effettuata direttamente da parte dell'Agenzia delle entrate e quindi senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario ovvero del messo speciale notificatore*", mutando il precedente orientamento, hanno

espresso il seguente principio di diritto: "*In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima*".

In altri termini, la Suprema corte distingue due ipotesi:

- la prima, disciplinata dall'art. 7 della legge n. 890/1992, riguarda il caso di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario ("*persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario*" e in assenza "*al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario*") ove è necessario ai fini della validità della notifica che venga spedita a quest'ultimo "*una raccomandata semplice che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo*";
- la seconda, disciplinata dall'art. 8 della legge n. 890/1992, riguarda

l'ipotesi in cui "*le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate*"; in questo caso "*il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza*" e del "*del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda*"; in tale ipotesi al fine del perfezionamento della notifica è necessario depositare in giudizio la cartolina di ritorno della raccomandata informativa.

Orbene, non vi è dubbio che l'Agenzia delle entrate non ha prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa e, pertanto, essendo invalida la notifica dell'avviso di accertamento, il tributo deve ritenersi prescritto, giusta l'art. 5, comma 51, del decreto legge n. 953/1982 convertito in legge n. 53/1983.

E' assorbita ogni ulteriore questione.

Sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle

spese di lite, tenuto conto del recentissimo mutamento giurisprudenziale.

P. Q. M.

La Commissione Provinciale di Catania, Sezione XI,

- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento impugnata;

- compensa le spese di lite

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 24 giugno 2021.

L' Estensore [redacted] Il Presidente

Dott.ssa [redacted]